



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA REGIONALE *CAMPANIA TURISMO*
N. 159 DEL GIORNO 27 APRILE 2023

1

COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L'ANNO 2023.

Il Direttore Generale dell'Agazia regionale *CAMPANIA TURISMO*, giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno sette aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021;

premesse che:

- con Legge regionale 08 agosto 2014, n.18 e ss.mm.ii. rubricata "ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA" è stata istituita l'Agazia regionale per la promozione del turismo della Campania, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- ai sensi dell'art. 18 comma 3, della citata legge regionale "[...] 3. - Il Direttore generale: a) ha la rappresentanza legale dell'agenzia; [...] e) è responsabile dell'organizzazione e della gestione del personale dell'Agazia";
- con delibera di Giunta Regionale n. 213 del 10 aprile 2018, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Campania n. 31 del 23 aprile 2018, è stato approvato lo STATUTO dell'Agazia;
- a mente dell'art. 7 dello statuto dell'Agazia "[...] 2. Il Direttore generale: a) ha la rappresentanza legale dell'agenzia ed è responsabile dell'efficienza, efficacia ed economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, indirizzo e direttiva; [...] f) è responsabile dell'organizzazione e della gestione del personale dell'Agazia, nonché delle risorse strumentali e finanziarie della stessa; [...] h) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti e dei responsabili degli uffici; [...] k) adotta tutti gli atti necessari a garantire il funzionamento dell'Agazia [...];
- con delibera di Giunta regionale n. 480 del 24 luglio 2018, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Campania n. 52 del 30 luglio 2018, è stato approvato il REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA;

- con il predetto regolamento è stato disciplinato il modello organizzativo interno dell'Agenzia, in funzione delle attività di gestione e di attuazione dei programmi regionali, e sono stati definiti, inoltre, gli indirizzi generali per l'assegnazione delle risorse umane e strumentali e la ripartizione delle attività in aree ed in uffici organizzativi;
- con delibera n. 618 del 4 dicembre 2019, la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18, la dotazione organica dell'Agenzia, adottata dal Direttore Generale con decreto n. 188 del 7 novembre 2019;
- la dotazione organica dell'Agenzia, articolata in cinque aree funzionali, prevede un contingente complessivo di n.96 risorse umane, di cui n.5 unità di qualifica dirigenziale;
- ai sensi dell'art.22 della richiamata legge Regione Campania 08 agosto 2014, n. 18 e ss.mm.ii.: *"3. Il personale dei disciolti enti di cui al comma 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale della costituenda agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania con le qualifiche e le anzianità di servizio possedute alla medesima data, senza soluzione di continuità [...]"*;
- con decreti direttoriali n. 265, 270 e 273 del giorno 30 dicembre 2019, il personale di ruolo con qualifica dirigenziale dei disciolti enti turistici regionali è stato inquadrato, ex art. 22, comma 3, della legge Regione Campania 08 agosto 2014 n. 18 e ss.mm.ii., a far data dal primo gennaio 2020 e senza soluzione di continuità, nei ruoli del personale dell'Agenzia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con le qualifiche e le anzianità di servizio possedute;
- di tale personale dirigente, nel numero di quattro unità in servizio di ruolo alla data del primo gennaio 2020, tre sono stati collocati a riposo già nel corso dell'anno 2020;
- a mente dell'art. 12 dello statuto *"L'attività amministrativa dell'Agenzia si conforma al rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in quanto compatibili [...]* 3. - *L'Agenzia adotta ulteriori regolamenti per disciplinare l'attività contrattuale, la contabilità, il conferimento degli incarichi di collaborazione, il diritto di accesso, il termine di durata dei procedimenti e ogni*



altro ulteriore aspetto dell'attività dell'ente. Tali regolamenti con le relative modifiche e integrazioni sono approvati dal Direttore generale e trasmessi agli uffici regionali; 4 L'Agenzia adotta strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e del risultato dell'attività posta in essere;"

- con decreto direttoriale del 20 gennaio 2020 n. 12 è stato approvato il REGOLAMENTO SUL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLAPERFORMANCE (SMIVAP) del personale e dei dirigenti dell'Agenzia;

considerato che:

- il Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 13 luglio 2016, all'art.7 (Aree dirigenziali) ha previsto che i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono aggregati in autonome aree di contrattazione collettiva, stabilendo al successivo comma 3 che "l'Area delle Funzioni Locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all'art. 4[...]";

- in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell'Area delle Funzioni Locali (art.7, comma 3, CCNQ 13 luglio 2016), relativo al triennio 2016-2018, che, tra l'altro, all'articolo 1, stabilisce: 1. "Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 13.7.2016"; 11. "Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL dell'Area II [...], ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n.165/2001";

- il citato CCNL, all'articolo 57 (Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato), stabilisce che: "1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia. [2...] 3. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato

non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo. [4...] 5. Gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigentidisposizioni di legge.”;

- l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n.75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. [...]”;

- a mente dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e ss.mm.ii., “[...]Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa [...], prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

- a mente del D.M. del 17 marzo 2020, emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno in attuazione dell'art. 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione, ai sensi dell'art.33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

h

- il citato decreto ministeriale “conferma che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, facendo salvo, tuttavia, il limite iniziale - riferito all'anno 2016 - nel caso in cui il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018” (Deliberazione n. 104/2020/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto);
- in attuazione delle precitate disposizioni normative, per il personale dirigente in servizio presso l'Agencia CAMPANIA TURISMO al primo gennaio 2023, è fatto salvo il limite iniziale - riferito all'anno 2016 - del trattamento economico accessorio del personale dirigente, in servizio alla data del 31 dicembre 2018 nel numero di 4 unità presso gli estinti enti turistici della Regione Campania;
- con nota prot. n. 213 del 18.12.2019, il Commissario *ad acta pro tempore* dei menzionati enti ha comunicato i dati rilevati dal conto annuale della spesa del personale per le annualità 2016, 2017 e 2018 e certificati dalla Ragioneria Generale dello Stato che, per l'area della dirigenza, vengono riportati nella tabella seguente:

| AREA DELLA DIRIGENZA | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| ANNUALITÀ | 2016 | 2017 | 2018 |
| IMPORTI RILEVATI DAI CONTI ANNUALI | 404.854,00 | 345.964,00 | 319.999,00 |

- ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il suindicato importo del trattamento economico accessorio dell'anno 2016 rappresenta l'importo soglia per la costituzione del fondo del trattamento accessorio del personale dirigente dell'Agencia;

considerato, inoltre, che:

- l'articolo 18, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18, prevede che il trattamento economico del Direttore Generale dell'Agencia è commisurato a quello previsto per i direttori generali del personale del ruolo della Giunta regionale;
- l'articolo 6 (*Trattamento economico*) del contratto di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Agencia dispone che “*Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2014, n.18 il Direttore*



Generale ha diritto ad un trattamento economico commisurato al trattamento economico previsto per i direttori generali del personale del ruolo della Giunta regionale. Ha diritto, altresì, alla retribuzione di risultato, ove ne ricorrano tutti i presupposti, in relazione alle procedure di valutazione adottate dall'Agenzia nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle disponibilità del Fondo del Trattamento Accessorio del Personale dirigente e comunque in misura non superiore al 30% della retribuzione di posizione”;

rilevato che:

- con parere del 25.11.2011 l'ARAN ha chiarito che “[...]il fondo deve essere ripartito su tutte le posizioni previste nell'assetto organizzativo dell'ente e, quindi, anche su quelle momentaneamente prive di titolare. Queste ultime posizioni, infatti, potrebbero essere “coperte” in ogni momento (con la necessità di dovercorrispondere al dirigente la relativa retribuzione di posizione).L'importo della retribuzione di posizione relativo alle singole funzioni dirigenziali è, naturalmente, strettamente correlato al risultato del processo di graduazione delle funzioni, cui l'ente è tenuto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.29/93 (ora D.lgs. n.165/2001) e dello stesso art. 27 comma 1, del CCNL dell'area dirigenziale. Nel caso in cui le risorse destinate alla retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali risultassero inutilizzate trova applicazione l'art. 27, comma 9, del CCNLdel23.12.1999, che consente di utilizzare le medesime risorse come retribuzione di risultato (per i dirigenti in servizio) per l'anno di riferimento; le medesime risorse torneranno nuovamente a finanziare la retribuzione di posizione nell'anno successivo”;
- alla luce di quanto sopra, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza va finanziato con risorse sufficienti a remunerare le posizioni dirigenziali previste dall'assetto organizzativo dell'Agenzia, che conta cinque aree dirigenziali;
- la contabilizzazione a bilancio del fondo del trattamento accessorio della dirigenza, come per i fondi del personale non dirigente, segue il principio di competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs.23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., che, all'allegato 4/2 (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA) - paragrafo 5.2, stabilisce che: “[...] Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. [...]. Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla

certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce.[...]"

- le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale sono determinate al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, (Aran, AII, 25 del 24.11.2011);
 - a mente del CCNL 17.12.2020 art. 45 (Contrattazione integrativa: materie), comma 4, "Negli enti con meno di tre dirigenti in servizio, le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di confronto [...]";
 - con deliberazione n. 741 del 28 dicembre 2022 la Giunta regionale della Campania ha approvato il bilancio di previsione 2023 - 2025 dell'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, adottato con decreto direttoriale n. 496 del 31 ottobre 2022;
- tanto premesso, considerato e rilevato;

Visti:

- il CCNL del personale dell'Area delle Funzioni locali (art.7, comma 3, del CCNQ 13 luglio 2016), relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020;
- i precedenti CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali (Area II), per le disposizioni contrattuali non sostituite dal nuovo CCNL e da norme legislative;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 08 agosto 2014, n. 18 e s.m.i. e n. 37 del 05 dicembre 2017 e ss.mm.ii.;
- lo statuto ed i regolamenti dell'Agenzia;

DECRETA

a) di costituire, ai sensi dell'art. 57 del C.C.N.L, dell'Area delle Funzioni locali del 17 dicembre 2020, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2023 nell'unico importo annuale per un totale di 195.512,37 euro;

b) di confermare la congruità degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2023 al capitolo 11010, "Retribuzione ordinaria della dirigenza", di cui 45.512,37 euro a copertura della retribuzione di posizione all'unità



dirigenziale in servizio di ruolo alla data del primo gennaio 2023;

c) di dare atto che le restanti risorse, pari a 150.000,00 euro, sono stanziati al capitolo 11030 del bilancio di previsione anno 2023;

d) di dare atto, altresì, che la spesa complessivamente afferente al *Fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza* è identificata, ai fini del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., con le seguenti codifiche gestionali di bilancio:

| TITOLO | MACROAGGREGATO | PIANO DEI CONTI | CAPITOLO | |
|--------|----------------|------------------|----------|---|
| 1 | 101 | U.1.01.01.01.002 | 11010 | RETRIBUZIONE ORDINARIA DELLA DIRIGENZA |
| | | U.1.01.01.01.004 | 11030 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA |

e) di trasmettere il presente atto ai Funzionari con incarichi di E.Q. degli uffici *Risorse umane e Contabilità, bilancio e controllo di gestione*, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

f) di trasmettere, altresì, il presente atto al Collegio dei Revisori dei conti dell' Agenzia, per le verifiche contabili di competenza;

g) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell' Agenzia www.agenziacampaniaturismo.it nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., in materia di trasparenza.

Napoli, lì ventisette aprile 2023

IL DIRETTORE GENERALE

LUGI RAIA

